



CIRCOLARE

SERIE NAVIGABILITA'

Data: 22/1/2008

NAV-62A

Oggetto: Autorizzazione ad effettuare prove di volo – Aeromobili non registrati in Italia

1. **PREMESSA E SCOPO**

Nell'ambito delle attività di certificazione di aeromobili, si possono verificare situazioni per le quali aeromobili non registrati in Italia necessitano di effettuare in Italia prove di volo per ricerca e sviluppo o per dimostrazione di rispondenza a standard di aeronavigabilità.

In accordo alle previsioni della Convenzione di Chicago (art. 40), in tali casi l'effettuazione delle prove di volo può essere consentita previo il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ENAC.

Tali situazioni sono sostanzialmente riconducibili a:

1. Aeromobili con marche di registrazione non Italiane impiegati per effettuare sperimentazione in volo in Italia per attività di ricerca e sviluppo (in questo caso rientrano anche aeromobili con marche EU rientranti nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo 1592/2002);
2. Aeromobili con marche di registrazione non EU impiegati per effettuare attività di sperimentazione in volo in Italia per attività di ricerca e sviluppo o per dimostrazione di rispondenza alle norme:

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

- i) La cui richiesta di autorizzazione è presentata da un'impresa non EU responsabile di effettuare le prove in volo per attività di sviluppo o di rispondenza alle norme finalizzata al rilascio della certificazione da parte dell'Autorità dello Stato di registrazione che si configura in questo caso anche come Autorità delle State of Design;
- ii) La cui richiesta è presentata da una ditta EU responsabile di effettuare prove in volo per attività di sviluppo o di rispondenza alle norme finalizzata al rilascio di una certificazione da parte dell'Autorità dello Stato di registrazione;
- iii) La cui richiesta è presentata da una ditta EU responsabile di effettuare prove in volo per attività di sviluppo o di rispondenza alle norme finalizzata al rilascio di una certificazione da parte dell'EASA.

La procedura contenuta nella presente circolare si basa sull'esistenza di un accordo bilaterale/multilaterale in materia di aeronavigabilità tra l'Italia o l'Unione Europea e lo Stato di registrazione dell'aeromobile per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

La presente Circolare annulla e sostituisce la NAV-62.

2. AUTORITA' DELLO STATO DI REGISTRAZIONE

In accordo all'Annesso 8 ICAO lo Stato di registrazione dell'aeromobile è responsabile dell'aeronavigabilità dello stesso.

L'emissione dell'autorizzazione all'attività di volo è soggetta a preventivo rilascio da parte della competente Autorità dello Stato di registrazione di un Permesso di Volo o documento equivalente il quale rappresenta un benessere per l'ENAC all'effettuazione delle prove di volo.

La domanda di Autorizzazione deve essere presentata, nei termini specificati nel paragrafo 3 della presente circolare.

3. RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta all'ENAC dell'autorizzazione ad effettuare prove di volo deve essere avanzata dal richiedente l'approvazione della modifica con il benestare dell' esercente/operatore o dal soggetto che intende effettuare sperimentazione in Italia.

Essa deve pervenire alla Direzione Prodotti Aeronautici e deve contenere gli elementi identificativi dell'aeromobile e della modifica nonché informazioni quali lo scopo delle prove di volo, la durata prevista, l'eventuale impresa italiana coinvolta nell'attività di prove di volo (caso 1(1) e 1(2)(i)), l'aeroporto di base per tale attività e l'area prevista. Inoltre, deve includere la copia del Permesso di Volo o documento equivalente emesso dall'Autorità dello Stato di registrazione. Il documento deve indicare per quale scopo è stato rilasciato e contenere le limitazioni e condizioni necessarie perché le prove di volo da effettuare in Italia possano essere condotte in sicurezza.

Inoltre, poiché l'Autorità dello Stato di registrazione deve esprimersi in merito alla accettabilità dei piloti ai fini della effettuazione delle prove di volo, è richiesto che tale Autorità specifichi le limitazioni da osservare ed il tipo di licenza di pilotaggio e le relative abilitazioni necessarie per l'effettuazione delle prove di volo.

Nei casi 1(1) e 1(2)(i) la richiesta di autorizzazione deve pervenire per il tramite dell'Autorità di registrazione.

L'acquisizione di tali elementi è a carico del richiedente l'autorizzazione ad effettuare le prove di volo.

4. CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai fini dell'emissione dell'autorizzazione devono sussistere le seguenti condizioni:

1) esistenza di un accordo bilaterale/multilaterale in materia di aeronavigabilità tra l'Italia o l'Unione Europea e lo Stato di registrazione dell'aeromobile;

2) il richiedente l'autorizzazione produca una dichiarazione che specifichi che:

a) l'aeromobile sarà condotto da pilota in possesso delle appropriate certificazioni o licenze in accordo alle norme applicabili dello Stato di registrazione dell'aeromobile e, nel caso di piloti con licenza italiana, in accordo alle norme ENAC ed accettato dall'Autorità dello Stato di registrazione dell'aeromobile;

- b) sono state identificate e rese note le limitazioni operative, applicabili per la effettuazione delle prove di volo, approvate dalla competente Autorità responsabile della certificazione dell'aeromobile e approvate dall'Autorità di registrazione;
- c) l'assicurazione copre l'attività di prove di volo prevista;
- d) i voli saranno effettuati secondo le regole VFR diurno con contatto visivo del terreno, a meno che diversamente autorizzato;
- e) le prove di volo saranno effettuate in spazi aerei all'uopo designati dal Controllo del Traffico Aereo;
- f) salvo diverse indicazioni da parte del Controllo del Traffico Aereo, la condotta del volo sarà tale da evitare il sorvolo di centri abitati, assembramenti di persone o qualunque altra area dove esso possa costituire esposizione pericolosa per persone o cose;
- g) la manutenzione dell'aeromobile è effettuata da personale con appropriata certificazione emessa o convalidata dalla competente Autorità dello Stato di registrazione secondo un programma da essa approvato;
- h) che l'impresa che ha effettuato i lavori di modifica ha completato con esito favorevole tutte le operazioni di controllo previste e che eventuali deviazioni, identificate nella dichiarazione medesima, sono state approvate dal richiedente l'autorizzazione e valutate dall' Autorità competente.

Nel caso di certificazione per la quale viene richiesta l'approvazione dell'EASA, le limitazioni per le prove di volo, correlate a tale approvazione, sono valutate dall'EASA nell'ambito del processo di certificazione.

Nel rilasciare l'autorizzazione, l'ENAC esamina le limitazioni approvate dall'EASA e riportate nel Permesso di Volo o documento equivalente emesso dall'Autorità dello Stato di registrazione e valuta, nel rilasciare l'autorizzazione, le eventuali limitazioni o condizioni operative da inserire.

Nel caso che gli accertamenti siano affidati dall'EASA all'ENAC, essi sono effettuati dalla Direzione Prodotti Aeronautici.

Nel caso di attività sperimentale per attività di ricerca e sviluppo o per dimostrazione di rispondenza alle norme effettuata nell'ambito di processi di certificazione non sotto responsabilità dell'EASA, ma dall'Autorità dello Stato di registrazione, l'ENAC si riserva di valutare il programma di prove previsto al fine di determinare, in accordo alla circolare NAV-32, il rischio associato all'attività di volo. In tale caso l'ENAC può integrare nella propria autorizzazione le limitazioni e condizioni definite dall'Autorità stessa con eventuali limitazioni di tipo operativo.

I criteri da seguire per la determinazione delle limitazioni aggiuntive ENAC da includere nell'autorizzazione sono analoghi a quelli previsti per il rilascio dei Permessi di Volo come da Circolare NAV 32. Le eventuali limitazioni non operative individuate saranno proposte all'Autorità dello Stato di registrazione per l'emissione del Permesso di Volo o documento equivalente.

Ove ritenuto necessario, ai fini di determinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, l'ENAC può richiedere il supporto della competente Autorità dello Stato di registrazione.

Ai fini dell'emissione dell'autorizzazione, oltre a soddisfare le condizioni di cui sopra, il richiedente l'autorizzazione deve anche render noto all'ENAC che il pilota possiede una licenza di pilotaggio e delle abilitazioni che, per l'effettuazione delle prove di volo, sono accettate dall'Autorità dello Stato di registrazione, e nel caso di pilota con licenza italiana, emessa in accordo alle norme ENAC, tale pilota sia accettato dall'Autorità dello Stato di registrazione.

5. AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui alla presente circolare abilita l'aeromobile non registrato in Italia per l'effettuazione delle prove di volo sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 40 della Convenzione di Chicago.

L'autorizzazione per l'effettuazione delle prove di volo viene rilasciata dalla Direzione Prodotti Aeronautici, una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 4 della presente circolare.

L'Autorizzazione è soggetta al rispetto delle condizioni riportate nel modello di autorizzazione di cui all'appendice alla presente circolare.

Le autorizzazioni per voli in Paesi diversi dall'Italia o per il sorvolo di essi devono essere ottenute dalle competenti Autorità di tali Paesi.

Copia dell'Autorizzazione è inviata dalla suddetta Direzione al Direttore della Direzione Aeroportuale competente per l'aeroporto di base per le prove di volo, nonché all'Autorità dello Stato di registrazione.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera

Allegato: "Autorizzazione prove di volo – Aeromobili non registrati in Italia (Mod. SV-02)"

ALLEGATO**AUTORIZZAZIONE PROVE DI VOLO IN ITALIA – AEROMOBILI NON REGISTRATI IN ITALIA**

(AUTHORISATION TO CONDUCT FLIGHT TESTING IN ITALY – AIRCRAFT NOT REGISTERED IN ITALY)

Autorizzazione n°:

(Authorisation n°)

Richiesta n°:

(Application n°)

Costruttore Aeromobile:

(Aircraft Manufacturer)

Modello Aeromobile:

(Aircraft Model)

Numero di serie:

(Serial Number)

Nazionalità e Marche di Registrazione:

(Aircraft Nationality and identification / registration marks)

Certificazione emessa dall’Autorità dello Stato di Registro:

(Certification issued by the Authority of the State of Registry)

Nome ed indirizzo del Proprietario:

(Name and address of the owner)

Nome ed indirizzo del Richiedente:

(Name and address of the Applicant)

In accordo all’Art. 40 della Convenzione di Chicago, [*Il Richiedente*] è Autorizzato ad operare in Italia l’aeromobile sopra identificato per effettuare le prove di volo di cui alla richiesta a riferimento.

(In accordance with the Art. 40 of Chicago Convention, [the Applicant] is authorised to operate in Italy the aircraft above identified to conduct the flight testing activity as identified in the referenced application)

L’Autorizzazione è soggetta al rispetto delle limitazioni / condizioni riportate nel documento di Certificazione emesso dall’Autorità dello Stato di Registro e delle seguenti limitazioni / condizioni aggiuntive:

(The Authorisation is valid as long as the limitations / conditions listed in the certification document issued by the Authority of the State of Registry and of the following additional limitations / conditions are compliant)

1. Copia dell’autorizzazione deve essere esposta tutte le volte che si effettuano voli oggetto della presente Autorizzazione;
(Copy of this Authorisation must be shown every time flights under this authorisation are carried out)
2. Non è consentito il trasporto di persone o cose dietro remunerazione;
(Person or property must not be carried for compensation)
3. Nessuna persona può essere a bordo durante i voli a meno che essa sia essenziale per gli scopi delle prove di volo e sia stata informata dei contenuti della autorizzazione e dello stato di aeronavigabilità dell’aeromobile;
(No person can be on board during the flight activity unless h/she is essential for the purpose of the flight test and has been informed about this Authorisation and of the airworthiness status of the aircraft)
4. L’aeromobile deve essere condotto da pilota designato dal richiedente ed in possesso delle appropriate certificazioni o licenze emesse o convalidate dall’Autorità dello Stato di registrazione dell’aeromobile;
(The aircraft must be operated by pilot designed by the applicant and holding appropriate certificates or licences issued or validated by the Authority of the State of Registry)
5. I voli devono essere condotti in osservanza delle applicabili regole generali sulla circolazione aerea NAC;
(Flights must be conducted in compliance with the applicable general operating and flight rules)



6. L'aeromobile deve essere impiegato in VMC secondo le regole del volo a vista (VFR) di giorno, a meno che diversamente autorizzato;
(The aircraft must be operated in VMC under Visual Flight Rules (VFR) day only, unless otherwise authorised)
7. Le prove di volo devono essere effettuate in spazi aerei identificati dal richiedente e coordinati con gli Enti del Controllo del Traffico Aereo;
(Flight activities must be conducted in aerospace identified by the applicant and agreed with the Air Traffic Control)
8. Eccetto per le fasi strettamente necessarie al decollo e l'atterraggio e nei casi in cui sia diversamente disposto dal Controllo del Traffico Aereo, o in caso di emergenza, la condotta del volo deve essere tale da evitare il sorvolo di assembramenti di persone o di aree ad alta densità abitativa;
(Except to the extent of necessary to take off or land or when otherwise authorised by Air Traffic Control, or in the event of an emergency, the aircraft must not be flown over any assembly of persons or any congested area)
9. Il Controllo del Traffico Aereo sia stato informato della natura del volo prima di ogni volo;
(The Air Traffic Control must be notified of the type of testing before each flight)
10. L'assicurazione deve coprire i danni a terzi sulla superficie ed in aggiunta quelli per il personale di volo;
(The insurance must cover damages to third parties on ground and crew on board)
11. La manutenzione deve essere effettuata da personale con appropriata certificazione emessa o convalidata dalla competente Autorità dello Stato di registrazione, secondo un programma da essa approvato.
(Maintenance must be carried out by personnel holding an appropriate certification issued or validated by the Authority of the State of Registry, according to an approved programs)

L'Autorizzazione è valida fino al [data], salvo sostituzione o revoca.

(This Authorisation to Fly expires on [date], unless replaced or revoked)

Firma
(Signature)

Data.....
(Date)